

Omicidio stradale: non sussiste concorso di reati con la fattispecie contravvenzionale di guida in stato d'ebbrezza

25 Gennaio 2019
Filodiritto editore

La Corte di Cassazione ha stabilito che **la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante del reato di omicidio stradale e, in applicazione dell'istituto del reato complesso, la fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 Codice della Strada è assorbita in quella delittuosa di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis Codice Penale.**

Il caso in esame

Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato ad un soggetto, imputato dei reati di cui agli articoli 589-bis Codice Penale ("*Omicidio stradale*") e 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies Codice della Strada ("*Guida sotto l'influenza dell'alcool*"), la pena concordata dalle parti, a norma degli articoli 444 e seguenti Codice Procedura Penale, ritenendo **l'assorbimento della fattispecie contravvenzione in quella delittuosa di omicidio stradale.**

Avverso la suddetta pronuncia, il procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo aveva proposto ricorso per cassazione, **contestando l'operata riqualificazione giuridica più favorevole al reo in assenza dei requisiti richiesti, dovendosi escludere l'ipotizzato assorbimento della contravvenzione nel delitto in assenza di perfetta coincidenza tra le fattispecie ed essendo la consumazione della contravvenzione iniziata prima di quella dell'omicidio.**

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza **infondata**, richiamando sinteticamente e facendo proprie le conclusioni adottate dalla stessa Corte di legittimità in altra autorevole pronuncia (**sentenza 12 giugno 2018, n. 26857**), secondo cui, a seguito della riforma intervenuta con la legge 23 marzo 2016, n. 41 e dell'introduzione delle nuove fattispecie delittuose di omicidio stradale (articolo 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis Codice Penale), con formulazione letterale diversa da quella previgente, è possibile ravvisare in relazione alle ipotesi criminose summenzionate e quelle previste dall'articolo 186 Codice della Strada lo schema del **reato complesso** e, conseguentemente, **ritenere la fattispecie contravvenzionale assorbita in quelle delittuose.**

Ciò in attuazione del generale **principio di *ne bis in idem* – cardine di civiltà giuridica** – in base al quale **non può essere addebitato ad un unico soggetto uno stesso fatto storico più volte, sia in termini processuali come divieto di un secondo giudizio** (articolo 649 Codice Procedura Penale), **sia in termini sostanziali, in base alle previsioni di cui agli articoli 84 e 15 Codice Penale, espressione a loro volta dei principi di specialità e di assorbimento.**

Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte ha **rigettato** il ricorso proposto, enunciando il seguente

principio di diritto:

“la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’articolo 186 cod. strada”.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 144)

TAG: *stato d’ebbrezza, omicidio, lesioni, contravvenzioni, Concorso di reati, Diritto della circolazione stradale ed infortunistica, penale, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.